



Sent. N. 360/11  
RCL N. 2362/09  
Cron. N. 3049

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, [redacted] all'udienza del giorno 26/05/2011 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 11.9.2009

da

[redacted] elettivamente domiciliata in Verona, presso lo studio dell'Avv. Andrea Pansini del Foro di Verona che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso

Contro

[redacted]

**Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

La ricorrente ha convenuto in giudizio l'Istituto in epigrafe esponendo: di avere sottoscritto in data 01/09/2008 contratto a tempo determinato in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado per numero 18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2008 e cessazione al 30/06/2009; di avere presentato in data 11/11/2008 domanda di congedo straordinario per svolgere il Dottorato di ricerca in Letterature Straniere e Scienze della Letteratura, di durata triennale senza borsa di studio presso l'Università degli studi di Verona Dipartimento di romanistica, a decorrere



dal 28/02/2009 sino al 30/06/2009; di avere chiesto di ricevere la retribuzione per intero completa del trattamento economico previdenziale di quiescenza in base all'articolo 52, comma 57, della legge 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002); che il dirigente scolastico, con decreto del 10/12/2008, la collocava in congedo straordinario per dottorato di ricerca con diritto al trattamento economico previdenziale e di quiescenza; che tuttavia, a seguito dei rilievi della ragioneria territoriale dello Stato di Verona (la quale aveva rilevato che la normativa citata nel decreto il dirigente scolastico riguardava solamente il personale di ruolo), il dirigente scolastico, con successivo decreto del 06/03/2009, disponeva che la ricorrente fosse collocata in aspettativa per motivi di studio ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. 2006-2009, senza avere diritto al trattamento economico fondamentale dell'accessorio, e senza che il periodo fosse utile ai fini della progressione di carriera del trattamento di quiescenza di previdenza maturazione ferie e 13<sup>a</sup> mensilità.

Ciò premesso, la ricorrente contestava la legittimità di tale ultimo provvedimento deducendo che la normativa legislativa e collettiva prevedeva il congedo straordinario sia per il personale di ruolo sia per quello non di ruolo, anche alla luce del generale principio di parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 368/2001. La ricorrente deduceva che l'articolo 18 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009 prevedeva che "il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca", senza introdurre alcuna distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.

La Ricorrente pertanto chiedeva accertarsi il proprio diritto alla collocazione in congedo straordinario per dottorato di ricerca nel periodo dal 15/04/2009



al 30/06/2009 con conseguente riconoscimento del diritto al trattamento economico previdenziale di quiescenza e condannarsi l'Istituto convenuto in persona del dirigente scolastico al pagamento delle retribuzioni non erogate per il predetto periodo pari a € 6048,21 lordi oltre accessori di legge.

L'Istituto convenuto si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. e chiedeva il rigetto delle domande richiamando le motivazioni dell'atto con il quale la Ragioneria Provinciale dello Stato di Verona non aveva concesso il visto sul provvedimento originariamente adottato dal dirigente scolastico.

La causa è stata discussa e decisa allo stato degli atti poiché verte esclusivamente su questioni in diritto.

La materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall'articolo 2 della legge 13/08/1984 n. 476 e dall'articolo 52 comma 57 della legge 448/01, che<sup>ha</sup> in parte integrato la legge 476/84.

L'articolo 2 citato della legge 476/84 prevede che *"il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del ricorso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste"*

L'articolo 52 comma 57 legge 448/01 prevede che *"in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato un rapporto di lavoro"*.



L'articolo 18 della C.C.N.L. scuola 2006/2009 prevede che "il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca". La fonte collettiva non prevede distinzioni tra personale di ruolo e personale non di ruolo.

Questo giudice condivide integralmente le motivazioni della sentenza numero 148/09 del Tribunale di Busto Arsizio, il quale ha ritenuto che l'art. 52 citato deve essere interpretata alla luce del principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato espressamente sancito dall'articolo sei della legge numero 368/01 e della direttiva comunitaria 99/70/CEE. In forza di tali principi non si può quindi ritenere che dalla previsione dell'obbligo di ripetizione degli importi ("qualora dopo il conseguente dottorato di ricerca rapporto di lavoro con la messa su Repubblica accessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi secondo periodo") contenuto dell'articolo 52 citato, possa essere ricavata la delimitazione della sfera di applicabilità della norma ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato. Infatti tale previsione ha una funzione deterrente nei confronti dei dipendenti di ruolo dimissionari ma non può avere il significato, in assenza di una specifica previsione di legge, di negazione del diritto del beneficio economico per tutti i dipendenti assunti con contratto a termine.

Sulla base dell'argomentazione che precedono, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al dottorato di ricerca con la conservazione del trattamento economico dovuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. L'amministrazione scolastica convenuta deve essere pertanto condannata



al pagamento della somma richiesta, non contestata nel quantum dalla parte convenuta oltre agli interessi legali.

La novità delle questioni trattate e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione per metà delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) accoglie il ricorso per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata in congedo straordinario per dottorato di ricerca per il periodo dal 15/04/2009 al 30/06/2009, con conseguente riconoscimento del diritto relativo trattamento economico, previdenziale di quiescenza;
- 2) conseguentemente condanna l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle retribuzioni non erogate per il predetto periodo pari a € 6.048,21 lordi e dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo
- 3) liquida le spese di lite nella parte ricorrente in € 1200 per diritti ed onorari oltre Iva cpa e rimb.forf.; le dichiara compensate nella misura di metà con quelle sostenute dalla parte convenuta e condanna quest'ultima alla rifusione della rimanente metà

Verona, 26.5.2011

IL GIUDICE  
